COMMISSIONE V BILANCIO – 16 NOVEMBRE 2021

AUDIZIONE DEL MINISTRO VITTORIO COLAO

Onorevole Presidente, onorevoli deputate e deputati

il decreto legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR - che viene oggi sottoposto all'esame e al contributo del Parlamento - rappresenta un ulteriore tassello normativo del percorso di attuazione dei progetti del PNRR. Un percorso che, dopo l'approvazione del Piano, ha visto un rapido susseguirsi di azioni, sia sul piano normativo che sul piano delle attività concretamente messe in campo per raggiungere le molteplici e sfidanti tappe attuative del Piano.

I. QUADRO GENERALE

Per quanto riguarda l'ambito delle mie competenze, senza indugiare troppo, pare utile dare preliminarmente una **visione sintetica delle tappe principali** che – dopo l'approvazione del PNRR - ci hanno portato sin qui. Ciò, al fine di offrire un quadro d'insieme entro il quale questo decreto legge va ad innestarsi.

Mi limiterò, ovviamente, ad illustrare solo le progettualità interessate dagli interventi normativi di cui oggi discutiamo.

Come è noto, il punto di partenza è certamente costituito dal decreto legge cd. riordino (n. 22 del 2021), che – in apertura del mandato di governo – mi ha attribuito un preciso campo di azione, offrendo un quadro più chiaro di governance entro il quale procedere.

In particolare, attraverso un'opportuna integrazione della legge che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, mi sono stati attribuiti chiari e precisi compiti di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione

digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.

Al fine di dare attuazione a questi compiti, è stato poi creato il **Comitato interministeriale per la transizione digitale**, composto da vari ministri, che è dunque il luogo naturale entro il quale prende forma l'attività di indirizzo e coordinamento della strategia e di confronto sui più importanti progetti di trasformazione digitale del Paese.

II. AMBITI DI INTERVENTO

Per quanto riguarda le mie più strette competenze di azione, il PNRR mi ha affidato la responsabilità di tutta una serie di importanti progettualità.

Volendo molto sintetizzare e rimanere agli ambiti interessati dagli interventi normativi contenuti nel decreto legge oggi all'esame, potremmo dire che l'azione di trasformazione digitale del Paese disegnata dal PNRR si muove su tre pilastri digitali:

- 1) le infrastrutture;
- 2) i servizi;
- 3) le competenze.

Sempre andando per sintesi, <u>il piano infrastrutturale</u> si poggia su quattro progetti principali:

- a) la **Banda Ultra larga**, con il fine di offrire adeguata connettività sia fissa che mobile su tutto il territorio nazionale;
- b) il **PSN** Polo strategico nazionale, con il fine di offrire un luogo sicuro ed efficiente per la custodia e l'utilizzo dei dati della P.A. modernizzandola attraverso le infrastrutture, le piattaforme e i servizi offerti dalla tecnologia del cloud;
- c) la **PDND** Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con il fine di mettere in piedi l'infrastruttura di back-end della P.A. capace di abilitare meccanismi di immediato accesso e di scambio sicuro di dati tra le P.A., utile per un verso a realizzare il principio "once only"

(evitando di chiedere ai cittadini dati che la p.a. già possiede), per altro verso a migliorare i processi decisionali e le politiche pubbliche;

d) la **Piattaforma Notifiche**, tramite la quale tutte le pubbliche amministrazioni potranno effettuare notificazioni e comunicazioni digitali a cittadini e imprese.

Sul piano della <u>digitalizzazione dei servizi</u>, il piano di azione si poggia sul rafforzamento degli strumenti di accesso ai servizi in rete a disposizione di cittadini e imprese e, quindi, attraverso la diffusione e il miglioramento dell'efficacia di **SPID e CIE**, la diffusione dei servizi disponibili sull'**AppIO**, la creazione di un più strutturato **sistema di anagrafi**, che trova la sua centralità nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), l'estensione delle funzionalità legate al **domicilio digitale** e all'utilizzo di una piattaforma notifica per le comunicazioni digitali, rapide e sicure, tra P.A., cittadini e imprese.

<u>Sul piano delle competenze</u>, il piano complessivo prevede tutta una serie di iniziative di formazione e di inclusione digitale distribuite sul territorio nazionale, che possono contare anche sull'integrazione dei fondi europei garantita dal Fondo Nazionale complementare istituito con il decreto legge n. 59.

III. ESAME DELLE MISURE PRESENTI NEL DECRETO LEGGE

Veniamo dunque all'esame delle misure di mia competenza contenute nel decreto legge oggi in discussione.

III.I. ARTICOLO 7 - INFRASTRUTTURE - PSN

La prima misura, contenuta all'articolo 7, riguarda il piano infrastrutturale sopra delineato e principalmente la scelta di affidare a Difesa servizi s.p.a., società specializzata del Ministero della difesa, la gara per la realizzazione del PSN - Polo strategico nazionale.

Tale scelta è il naturale completamento di un percorso volto a realizzare – in piena sicurezza – il PSN, infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, per

la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), destinata a tutte le pubbliche amministrazioni.

Questa infrastruttura, oltre a garantire una maggiore qualità ed efficacia dei servizi e della strategia nazionale dati, consentirà di far fronte ad una situazione attualmente grave sul piano della sicurezza delle attuali infrastrutture di archiviazione e gestione dei dati nella PA divenute estremamente vulnerabili e soggette a diverse forme di attacco e minaccia cyber.

L'obiettivo è quindi la migrazione verso soluzioni cloud di almeno il 75% delle PA italiane entro il 2026. Questo risultato lo otteniamo facilitando l'adozione del cloud in tutte le amministrazioni e la migrazione di dati e servizi e realizzando il Polo Strategico Nazionale.

Come dicevo, la scelta di affidare la gestione della gara a Difesa servizi s.p.a. è l'ultima tappa di un percorso – volto a garantire la realizzazione del progetto in massima sicurezza - che ha già registrato due importanti passaggi.

Il primo, è stata la creazione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza – ad opera del decreto legge n. 82 del 14 giugno 2021 – alla quale sono state attribuite, oltre a tutte le competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sicurezza e integrità delle comunicazioni elettroniche, delle reti e dei sistemi informativi – anche le competenze volte a regolare, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, i livelli minimi di sicurezza, capacità e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluso il PSN, nonché le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Il secondo passaggio è stata l'adozione della strategia nazionale Cloud (non a caso scritta a due mani proprio con la neonata Agenzia Cyber) e, successivamente, del Regolamento per il Cloud – attualmente notificato e all'esame della Commissione europea – con il quale sono state dettate le regole di sicurezza, capacità e affidabilità delle infrastrutture digitali per la P.A., essenzialmente calibrate sulla previa classificazione dei dati, a seconda del loro valore strategico, critico ovvero ordinario.

Il terzo passaggio, su cui l'articolo 7 del decreto legge interviene, è quello più operativo, di realizzazione dell'infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, che sarà adibita e potrà ospitare i dati ed i servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (in tutto circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti).

A questo scopo, procediamo nel solco di un cronoprogramma dettagliato di interventi:

- entro i primi giorni del 2022 prevediamo di poter pubblicare il bando di gara per l'assegnazione del PSN;
- entro la fine del 2022 prevediamo il collaudo della infrastruttura;
- tra la fine del 2022 e il 2025 prevediamo di completare la migrazione dei dati.

A tal fine, **l'articolo 7** interviene per assegnare a Difesa Servizi s.p.a. – società in house del Ministero della Difesa, specializzata in acquisti anche ad alto contenuto tecnologico - il compito di centrale di committenza per l'espletamento delle operazioni di gara relative all'aggiudicazione del progetto messo a bando.

Come noto, ci stiamo muovendo nell'ambito di una procedura di partenariato pubblicoprivato, nell'ambito della quale il Dipartimento è attualmente impegnato a valutare le proposte che sono giunte, con l'obiettivo di approvare un progetto di fattibilità da mettere poi a gara avvalendoci appunto di Difesa servizi s.p.a. per l'espletamento delle relative operazioni procedurali ad evidenza pubblica.

La disposizione reca poi alcune disposizioni di coordinamento, volte a chiarire che Consip non si occuperà di tale procedura (affidata appunto a Difesa Servizi) e che in ogni caso, anche nelle more della realizzazione del PSN, Sogei potrà comunque continuare ad erogare i servizi cloud che attualmente eroga a legislazione vigente, sulla base delle convenzioni in essere. Inoltre, al fine di garantire l'immediata operatività dell'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, nelle more della gestazione e messa in opera del PSN, si prevede che anche questa possa avvalersi di Sogei per la realizzazione e gestione dei propri sistemi informativi.

III.II. ARTICOLO 27 – DOMICILIO DIGITALE – ANPR (semplificazione normativa AGID e AppIO).

L'altro intervento normativo su cui vorrei soffermarmi è quello operato **all'articolo 27** del decreto legge, nell'ambito del Capo quarto **dedicato appunto ai servizi digitali**.

Con questa disposizione si intendono rafforzare due strumenti essenziali nel percorso di digitalizzazione del Paese: il domicilio digitale e l'ANPR – Anagrafe Nazionale della popolazione residente.

Inoltre, si compiono minimi interventi di **semplificazione e coordinamento su Agid e AppIO**, volti ad accelerare, rafforzare e rendere più coerente il processo di trasformazione digitale in essere e facendo dell'AppIO, anche grazie alla recente approvazione da parte del Garante della Privacy delle linee guida relativa al suo funzionamento, uno strumento ancora più utile e potente per continuare a offrire servizi della PA sul canale mobile..

Andando più nel dettaglio, con l'articolo 27 in esame:

- a) in primo luogo, sono introdotte due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale (che è l'indirizzo ove tutti i cittadini e le imprese possono ricevere agevolmente e immediatamente tutte le comunicazioni della P.A.): oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale attraverso l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD), i cittadini potranno iscrivere e gestire il proprio domicilio digitale direttamente on line da ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ovvero anche recandosi fisicamente presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza. Conseguentemente, si prevede il costante aggiornamento e allineamento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco INAD;
- b) in secondo luogo, si introducono misure di rafforzamento di ANPR: in particolare si prevede che le informazioni anagrafiche relative a tutti i cittadini registrati in ANPR possano essere messe a disposizione dei Comuni affinchè questi possano migliorare l'efficienza e incrementare l'offerta e la qualità dei servizi erogati (online e/o allo sportello) a tutti i cittadini e non solo ai propri residenti. In sostanza, anche grazie alla

nuova previsione per cui tutte le banche dati in possesso delle P.A. devono essere costantemente allineate con ANPR, ANPR diviene patrimonio informativo anagrafico di riferimento, favorendo l'interoperabilità tra sistemi informativi ed evitando sia la duplicazione di dati, sia la richiesta di informazioni ai cittadini che sono già in possesso della pubblica amministrazione (applicazione del principio once-only).

Tale misura di rafforzamento di ANPR e di valorizzazione del patrimonio anagrafico a disposizione dei cittadini va ad inserirsi nel solco delle iniziative che di recente hanno portato all'introduzione della possibilità di scaricare direttamente da ANPR ben 14 certificati anagrafici digitali, esonerandoli dal pagamento dell'imposta di bollo.

La disposizione reca poi anche due minime misure di semplificazione e coordinamento:

- una che **semplifica il procedimento di attuazione** del CAD e, in particolare, della **norma in materia di pagamenti elettronici** anche al fine di evitare ritardi nell'adozione dei relativi provvedimenti (si prevede l'accorpamento in un'unica linea guida al posto delle due oggi previste)

- l'altra, che sopprime il Comitato di indirizzo all'interno dell'AgID, composto da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale e istituito nel 2012 con il compito di deliberare sul modello strategico di evoluzione del sistema informativo delle PA.: tale disposizione è evidentemente frutto della scelta di istituire il Comitato interministeriale per la transizione digitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021, con la finalità di garantire con maggiore efficacia l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dell'azione di trasformazione digitale del Paese, attraverso la diretta partecipazione dei Ministri all'interno di un Comitato che dovrà garantire appunto l'attuazione dei vari progetti e più in generale l'evoluzione della strategia di digitalizzazione messa in campo grazie anche ai fondi del PNRR.

In questo contesto, sarà compito del Comitato interministeriale esaminare, coordinare e indirizzare le linee strategiche, le attività e progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche, assicurando le

modalità esecutive più idonee a fini realizzativi. In questa ottica, il CITD monitora le azioni e i progetti in corso, onde verificare lo stato di attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità, elaborare possibili soluzioni e iniziative. Inoltre, per le iniziative PNRR, lo stesso Comitato opera a supporto della cabina di regia e in composizione allargata, promuovendo le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata.

In questa ottica, è stato abolito il Comitato di indirizzo all'interno dell'AgID, data l'evidente sovrapposizione con il CITD.

Peraltro giova ricordare come l'AgID sia stata oggetto di un significativo rafforzamento dell'organico attraverso l'inserimento di circa 70 nuovi esperti di trasformazione digitale per potenziarne le competenze nella diverse attività di supporto all'attuazione dei progetti del PNRR e per rafforzarne i poteri sanzionatori - anch'essi recentemente ampliati nelle riforme del PNRR - che possono essere attivati nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

III.III. ARTICOLO 28 – SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

Passiamo ora all'esame dell'articolo 28. Con questo intervento normativo, viene costituita – a valere sulle risorse del Fondo Nazionale complementare destinato al rafforzamento dei servizi digitali e della cittadinanza digitale – una piattaforma di servizio, dedicata alle imprese, per il collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Come ho già anticipato, infatti, uno dei pilastri infrastrutturali della complessiva progettualità del PNRR dedicata alla trasformazione digitale del Paese è costituito dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, infrastruttura affidata alla Società PagoPA, destinata a garantire l'immediata interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, con essa, la piena accessibilità del patrimonio informativo pubblico per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni, l'esercizio di attività

di pubblico interesse, l'assunzione di decisioni di politica pubblica e il compimento delle verifiche previste dalla legge per l'accesso a servizi o per lo svolgimento di determinate attività.

In questo senso, nel solco di quanto già disposto con il decreto governance e semplificazioni – n. 77 del 2021 – laddove si è prevista la costituzione di una banca dati dei contratti pubblici in capo ad ANAC per la raccolta e la conservazione dei dati relativi anche ai requisiti e alle qualifiche degli operatori economici partecipanti alle gare di appalto pubblico, si prevede ora che le Camere di commercio, per il tramite di Infocamere, mettano a disposizione delle imprese un servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che potrà consentire alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

Tale servizio garantirà maggiore speditezza e semplificazione nell'accesso delle imprese alla PDND e, quindi, maggiore efficacia nei controlli e nelle verifiche necessarie per lo svolgimento delle attività economiche, con una correlata riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, una riduzione degli oneri e una maggiore attrattività degli investimenti privati.

Per la realizzazione di tale progettualità è prevista una convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID, che disciplinerà il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. Una volta realizzata la piattaforma, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l'erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura saranno a carico delle imprese che ne usufruiscono. Sono garantiti i controlli e il monitoraggio previsti dalle regole che governano il Fondo Nazionale complementare al PNRR.

Vediamo con favore la possibilità che la PDND diventi un infrastruttura non solo al servizio dei cittadini ma anche delle imprese, in grado di facilitare di per sé i rapporti con la PA, abilitando e facilitando l'offerta di nuovi servizi.

III.IV. ARTICOLO 29 – FONDO REPUBBLICA DIGITALE

Infine, ma non certo per ordine di importanza, c'è una misura volta ad aumentare significativamente gli investimenti nelle competenze digitali. oltre quanto già stabilito nel PNRR.

L'articolo 29, infatti, prevede l'istituzione di un Fondo – denominato Fondo per la Repubblica Digitale – che consentirà di destinare ingenti risorse (per oltre 300 milioni di euro in 5 anni) a favore di specifici progetti di formazione e inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea che continuando a cogliere un nostro antico ritardo dimostrano come l'Italia non abbia ancora investito a sufficienza su questo fronte.

Il tema è di cruciale importanza per la realizzazione effettiva del processo di trasformazione digitale del Paese – e connessa coesione sociale e territoriale – che abbiamo l'ambizione di realizzare a favore delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese. Come ricordato in più occasioni, infatti, nessuna trasformazione digitale può compiersi senza un forte investimento in competenze che accompagni gli sforzi sul fronte infrastrutturale e dei servizi.

Sul tema, peraltro, scontiamo ritardi da colmare. I dati a riguardo fanno riflettere.

Nel DESI 2021 che la Commissione europea ha pubblicato la settimana scorsa, l'Italia si colloca al al **25mo posto per capitale umano, con i seguenti dati di dettaglio**:

- solo il 42% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno competenze digitali di base (a fronte di un 56% nell'Ue). Le fasce d'età che si discostano maggiormente dalla media europea sono quelle degli italiani compresi tra i 25 e 34 anni.
- solo il 2**2% dispone di competenze digitali superiori a quelle di base** (31% nell'Ue).

- la percentuale di specialisti ICT in Italia è pari al 3,6 % dell'occupazione totale, ancora al di sotto della media Ue (4,3 %). Solo l'1,3 % dei laureati italiani sceglie discipline Tic, un dato ben al di sotto della media Ue, mentre la percentuale di specialisti TIC di sesso femminile del 16% è più vicina alla media UE (19%)

Nell'ambito delle iniziative complessivamente dedicate al tema delle competenze - tra cui vi sono anche quelle più specificamente curate dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e ricerca - il Fondo in esame si concentra allora, innanzitutto, nel finanziare progetti che accrescano le competenze digitali di base, garantendo, come da obiettivo PNRR, che, entro il 2025, il 70% dei cittadini nella fascia 16-74 anni possegga queste competenze .

Il Fondo prende a modello la già virtuosa esperienza del "Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile" che, avvalendosi dell'esperienza e della competenza delle Fondazioni bancarie, mira a trovare i progetti di maggior efficacia già presenti sul territorio per aumentarne la portata e l'efficacia. Come in quel caso, saranno le fondazioni – nell'ambito dei propri scopi istituzionali, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico - ad alimentare un fondo destinato esclusivamente a sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale.

Tale fondo – e, nello specifico, anche le attività di formazione e di realizzazione dei progetti – sarà governato da un protocollo di intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze che definirà:

e delle finanze che definirà:
🗆 - le modalità di organizzazione, di governo e di intervento del Fondo;
□ - le modalità di gestione del conto sul quale sono effettuati i versamenti;
🗆 - le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da
finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia
degli interventi;
🗆 - le modalità di costituzione, il numero dei componenti e le regole di funzionamento del
Comitato strategico di indirizzo, al quale è affidato il compito di definire le linee strategiche

e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo per la Repubblica Digitale, nonché verificare

i processi di selezione e di valutazione (ex ante) dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche;

□ - le modalità di costituzione del Comitato Scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati.

La costituzione del Comitato indipendente è cruciale: senza una valutazione di efficacia dei progetti sarebbe impossibile, nei tempi circoscritti dettati dal PNRR, scoprire quali sono gli interventi più efficaci, quali non lo sono, e promuovere solo i primi attraverso un processo che ci consenta di sancire quali sono effettivamente le buone pratiche sul lato delle competenze.

Questa governance garantisce che i fondi stanziati verranno immessi già nel breve periodo nel settore e che si possa misurare costantemente quanto questi progetti concorrono effettivamente all'aumento delle competenze.

Analogamente al Fondo di contrasto alla povertà educativa, a fronte dei progetti che saranno finanziati, le fondazioni potranno ricevere un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026), che consentirà di implementare le risorse destinate a tale ambizioso progetto di formazione, portandole da 250 a 330 milioni di euro complessivi in 5 anni.

Il contributo è assegnato, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti selezionati, fino a esaurimento delle risorse disponibili, a valere sulle risorse del Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR "Servizi digitali e cittadinanza digitale" (articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legge n. 59 del 2021). Per vedersi riconosciuto il credito, con apposita comunicazione dell'Agenzia delle entrate, le fondazioni devono trasmettere la delibera di impegno irrevocabile al versamento delle somme stanziate. L'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno comporta una responsabilità solidale parte di tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Siamo fiduciosi che questo processo potrà garantire la realizzazione di progetti di formazione e di inclusione digitale su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, verrà curato

anche un attento e continuo monitoraggio sugli impatti che produrrà sul livello delle competenze digitali di base dei cittadini.

Grazie.